



IRPEF 2007

Dal 1° gennaio 2007:




Sono abrogate:

- ➡ le deduzioni per oneri familiari
- ➡ la *no tax area*
- ➡ la clausola di salvaguardia, con un'eccezione

Determinazione dell'imposta lorda

Art. 11, d.p.r. 917/1986

L'imposta lorda è determinata



applicando al reddito complessivo del contribuente, al netto dei soli oneri deducibili di cui all'articolo 10 d.p.r. 917/1986, le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell'anno di riferimento


IRPEF: ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO 2007

<i>scaglioni annuali</i>	<i>aliquote</i>	<i>imposta lorda</i>
fino a € 15.000,00	23%	23%
oltre 15.000,00 fino a € 28.000,00	27%	€ 3.450,00 + 27%
oltre 28.000,00 fino a € 55.000,00	38%	€ 6.960 ,00 + 38%
oltre 55.000,00 fino a € 75.000,00	41%	€ 17.220,00 + 41%
oltre 75.000,00	43%	€ 25.420,00 + 43%

L'IRPEF NON E' DOVUTA

se alla formazione del reddito complessivo concorrono, per l'intero anno, soltanto:

- redditi di pensione non superiori a € 7.500;
- redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92;
- il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.



IRPEF – BASE IMPONIBILE

Art. 3 d.p.r. 917/1986

L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto
formato:

per i soggetti residenti da tutti
i redditi posseduti al netto degli
oneri deducibili


per i soggetti non residenti
soltanto dai redditi prodotti nel
territorio dello Stato

Non concorrono alla formazione della base imponibile:

- i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva;
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 544/1988;
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

IMPOSTA NETTA


è determinata detraendo dall'imposta lorda (calcolata applicando le aliquote Irpef in vigore al reddito complessivo del contribuente) fino alla concorrenza del suo ammontare, le



- detrazioni per carichi di famiglia;
- detrazioni per lavoro dipendente e assimilato;
- detrazioni per redditi di pensione;
- detrazioni per oneri d'imposta.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Art. 12 D.P.R. 917/1986




- detrazioni per coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- detrazioni per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati;
- detrazioni per ogni altro familiare indicato nell'articolo 433 del codice civile che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Gli altri familiari a carico di cui all'articolo 433 codice civile sono:

- i discendenti prossimi anche naturali;
- i genitori, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

LIMITE DI REDDITO

le detrazioni per carichi di famiglia competono a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo



non superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili



Ai fini della determinazione del plafond di € 2.840,51 si considerano tutti i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ad eccezione dei:

- redditi soggetti a tassazione separata;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- redditi esenti da Irpef ad eccezione dei redditi corrisposti dagli enti e dagli organismi internazionali, da rappresentanza diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa, e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

DETRAZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA – ANNO 2007

CONIUGE A CARICO

<p>se il reddito complessivo non supera € 15.000</p>	<p style="text-align: center;">€ 800</p> <p style="text-align: center;">diminuiti dell'importo derivante dal seguente calcolo: $€ 110 \times \frac{\text{reddito complessivo}}{€ 15.000}$</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se il risultato del rapporto è uguale ad uno la detrazione spettante è pari a € 690 ▪ se il risultato è uguale a zero la detrazione non compete
<p>se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 40.000</p>	<p style="text-align: center;">€ 690 (detrazione fissa)</p>
<p>se il reddito complessivo è superiore a € 40.000 ma non a € 80.000</p>	<p style="text-align: center;">€ 690</p> <p style="text-align: center;">per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{€ 80.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 40.000}$</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali ▪ se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non compete



Qualora il reddito complessivo è superiore a € 29.000 ma non supera € 35.200, la detrazione per coniuge a carico è aumentata di un importo pari a:

<i>reddito complessivo</i>	<i>maggiorazione</i>
se il reddito complessivo è superiore a € 29.000 ma non a € 29.200	€10
se il reddito complessivo è superiore a € 29.200 ma non a € 34.700	€20
se il reddito complessivo è superiore a € 34.700 ma non a € 35.000	€30
se il reddito complessivo è superiore a € 35.000 ma non a € 35.100	€20
se il reddito complessivo è superiore a € 35.100 ma non a € 35.200	€10

CONIUGE A CARICO - ESEMPI

- Reddito complessivo € 15.000

$$110 \times \frac{15.000}{15.000}$$



il risultato del rapporto è uguale a uno



la detrazione spettante è pari a € 690

- Reddito complessivo € 8.000

$$110 \times \frac{8.000}{15.000}$$



$$110 \times 0,5333 = 58,66$$

$$(800 - 58,66)$$



la detrazione spettante è € 741,34

- Reddito complessivo € 30.000



la detrazione spettante è pari a € 710 (690 + 20)



detrazione base



maggiorazione

- Reddito complessivo € 80.000

$$\frac{80.000 - 80.000}{40.000} = 0 \quad \longrightarrow$$

la detrazione non compete

- Reddito complessivo € 60.000

$$\frac{80.000 - 60.000}{40.000} = 0,5$$

$$0,5 \times \text{€ } 690 = \quad \longrightarrow$$

la detrazione è pari a € 345

 detrazione base

FIGLI A CARICO

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE


A decorrere dal 1° gennaio 2007 le detrazioni per figli a carico non possono essere più ripartite liberamente tra i genitori.

La detrazione compete:

nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati


ovvero, previo accordo tra gli stessi, al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato

SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA O
ANNULLAMENTO, SCIoglimento O CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO



la detrazione compete, in mancanza di accordo, al genitore affidatario

AFFIDAMENTO CONGIUNTO




la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori

INCAPIENZA DELL'IMPOSTA

del genitore affidatario o di uno dei genitori affidatari


la detrazione è assegnata **per intero**
al secondo genitore il quale, salvo diverso accordo tra
le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un
importo pari alla maggiore detrazione fruita




FIGLI A CARICO

per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età superiore a tre anni	€ 800	
per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	€ 900	
per ogni figlio portatore di handicap	inferiore a tre anni € 900 + € 220	€ 1.120
	superiore a tre anni € 800 + € 220	€ 1.020
per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo		

Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo utilizzando la seguente formula:




$$\frac{\text{€95.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€95.000}}$$




in presenza di più figli, l'importo di €95.000 indicato nella formula va aumentato per tutti di €15.000 per ogni figlio successivo al primo

risultato del rapporto minore o pari a zero oppure uguale a uno



le detrazioni non competono



negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali

FIGLI A CARICO – ESEMPI

- Reddito complessivo € 95.000 con un figlio a carico di età superiore a tre anni

$$\frac{95.000 - 95.000}{95.000} = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{la detrazione non compete}$$

- Reddito complessivo € 40.000, con tre figli a carico di cui uno di età inferiore a tre anni

$$\frac{(95.000+15.000+15.000) - 40.000}{(95.000+15.000+15.000)} = 0,68$$

$$0,68 \times (900+800+800) = \quad \longrightarrow \quad \text{la detrazione è pari a } \underline{\underline{\text{€ 1.700}}}$$

- Reddito complessivo € 110.000 con un figlio a carico di età superiore a tre anni

$$\frac{95.000 - 110.000}{95.000} = - 0,1579 \quad \longrightarrow \quad \text{la detrazione non compete}$$

- Reddito complessivo € 30.000 con quattro figli a carico di età superiore a tre anni di cui uno portatore di handicap

$$\frac{(95.000+15.000+15.000+15.000) - 30.000}{(95.000+15.000+15.000+15.000)} = 0,7857$$

$$(800 \times 3 + 200 \times 4 + 1020) \times 0,7857 = \longrightarrow \quad \text{la detrazione è pari a } \underline{\underline{\text{€ 3.315,65}}}$$


ALTRI FAMILIARI A CARICO

per ogni altra persona a carico


€750

da ripartire pro quota
tra coloro che hanno
diritto alla detrazione


la detrazione per altri familiari a carico compete per la parte corrispondente al rapporto tra


$$\frac{\text{€80.000 - reddito complessivo}}{\text{€80.000}}$$

risultato minore o pari a zero oppure uguale a uno



la detrazione non compete

 negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali



Rimangono invariate le seguenti regole:

- in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli compete a quest'ultimo per l'intero importo;
- se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più favorevoli, le detrazioni per coniuge a carico;
- le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Detrazioni per carichi di famiglia **cittadini extracomunitari**

La spettanza della detrazione deve essere certificata:




per i figli a carico non residenti in Italia

- **da una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano presente nel Paese di origine;**
- **da una documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;**
- **da documentazione con apposizione dell'*apostille* per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5.10.1961**

ANNI SUCCESSIVI

la richiesta di detrazione deve essere accompagnata:



da dichiarazione che
confermi il perdurare della
situazione certificata


ovvero da una nuova
documentazione qualora
i dati certificati debbano
essere aggiornati

DETRAZIONI PER CATEGORIA DI REDDITO

Le categorie di reddito rilevanti sono:

- reddito di lavoro dipendente o assimilato;
- redditi da pensione;
- redditi di lavoro autonomo, diversi e d'impresa minore.

detrazioni per lavoro dipendente/assimilato e per redditi di pensione



sono da rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno



in presenza di più tipologie di reddito le detrazioni non sono cumulabili ed il contribuente può avvalersi di quella più conveniente

RIMANGONO IN VIGORE LE SEGUENTI PRECISAZIONI FORNITE IN PASSATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA:

- ai fini dell'attribuzione delle detrazioni l'anno deve intendersi composto di 365 giorni, anche negli anni bisestili;
- la detrazione annua spettante deve essere determinata sulla base del numero dei giorni che hanno dato diritto al reddito; in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito;
- nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero;
- in presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni a giornata la detrazione, spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro, deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie;
- le detrazioni d'imposta non possono essere riconosciute in occasione della tassazione delle mensilità aggiuntive.

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE - ANNO 2007

<p>se il reddito complessivo non supera 8.000 euro</p>	<p style="text-align: center;"><u>€1.840</u></p> <p style="text-align: center;">con le seguenti particolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a € 690 ▪ se il rapporto di lavoro è a tempo determinato la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a € 1.380
<p>se il reddito complessivo è superiore a € 8.000 ma non a € 15.000</p>	<p style="text-align: center;"><u>€1.338</u></p> <p style="text-align: center;">aumentata dell'importo derivante dal seguente calcolo:</p> $\text{€ 502} \times \frac{\text{€ 15.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 7.000}}$
<p>se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000</p>	<p style="text-align: center;"><u>€1.338</u></p> <p style="text-align: center;">per il coefficiente derivante dal seguente calcolo:</p> $\frac{\text{€ 55.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 40.000}}$ <p style="text-align: center;">il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali</p>



Qualora il reddito complessivo è superiore a €23.000 ma non supera €28.000, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata di un importo pari a:

<i>reddito complessivo</i>	<i>maggiorazione</i>
se il reddito complessivo è superiore a €23.000 ma non a €24.000	€10
se il reddito complessivo è superiore a €24.000 ma non a €25.000	€20
se il reddito complessivo è superiore a €25.000 ma non a €26.000	€30
se il reddito complessivo è superiore a €26.000 ma non a €27.700	€40
se il reddito complessivo è superiore a €27.700 ma non a €28.000	€25

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE - ESEMPI

- Reddito complessivo € 4.000 – giorni lavorativi 91

$$1.840 \times \frac{91}{365} = 458,74 \longrightarrow \text{la detrazione è pari a } \underline{\underline{\text{€ 690}}}$$

- Reddito complessivo € 10.000 giorni lavorativi 365

$$502 \times \frac{(15.000 - 10.000)}{7.000} = 358,53$$

$$\text{€ 1.338} + \text{€ 358,53} = \longrightarrow \text{la detrazione è pari a } \underline{\underline{\text{€ 1.696,53}}}$$



- Reddito complessivo € 15.000 – giorni lavorativi 365

$$502 \times \frac{15.000 - 15.000}{7.000} = 0$$

la detrazione è pari a € 1.338

- Reddito complessivo € 30.000 – giorni lavorativi 365

$$\frac{55.000 - 30.000}{40.000} = 0,625$$

$$0,625 \times € 1.338 = \text{—————} \rightarrow \text{la detrazione è pari a } \underline{€ 836,25}$$

- Reddito complessivo € 24.000 – giorni lavorativi 365

$$\frac{55.000 - 24.000}{40.000} = 0,775$$

$$0,775 \times 1.338 = 1.036,95 + 10 \rightarrow \text{la detrazione è pari a } \underline{€ 1.046,95}$$

detrazione base

maggiorazione



DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE - ANNO 2007

<i>PENSIONATI DI ETA' INFERIORE A 75 ANNI</i>	
se il reddito complessivo non supera € 7.500	<u>€1.725</u> l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690
se il reddito complessivo è superiore a € 7.500 ma non ad € 15.000	<u>€1.255</u> aumentata dell'importo derivante dal seguente calcolo: $€ 470 \times \frac{(€ 15.000 - \text{reddito complessivo})}{€ 7.500}$
se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non ad € 55.000	<u>€1.255</u> per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{€ 55.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 40.000}$ il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

PENSIONATI DI ETA' NON INFERIORE A 75 ANNI

<p>se il reddito complessivo non supera € 7.750</p>	<p><u>€1.783</u> l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 713</p>
<p>se il reddito complessivo è superiore ad € 7.750 ma non ad € 15.000</p>	<p><u>€1.297</u> aumentata dell'importo derivante dal seguente calcolo: € 486 x (<u>€ 15.000 - reddito complessivo</u>) € 7.250</p>
<p>se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000</p>	<p><u>€1297</u> per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: <u>€ 55.000 - reddito complessivo</u> € 40.000 il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali</p>

DETRAZIONI PER ALTRI REDDITI – ANNO 2007


reddito complessivo fino a € 4.800	<u>€1.104</u>
reddito complessivo è superiore a € 4.800 ma non a € 55.000	<u>€1.104</u> per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{\text{€ 55.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 50.200}}$ il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Si precisa che le “altre detrazioni” si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno

Le detrazioni d'imposta sono riconosciute a condizione che il dipendente:



La richiesta di detrazioni ha effetto anche per i periodi di imposta successivi




il dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni che incidono sulla spettanza ed il calcolo delle detrazioni d'imposta

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La clausola di salvaguardia è prevista per la tassazione:



- del trattamento di fine rapporto;
- delle indennità equipollenti;
- delle altre indennità erogate alla cessazione del rapporto di lavoro




in tal caso si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli

ADDIZIONALE COMUNALE

L'addizionale comunale è determinata applicando al reddito complessivo del contribuente determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti, l'aliquota deliberata dal Comune di competenza


DOMICILIO FISCALE

L'addizionale comunale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del



1° gennaio dell'anno di riferimento


VARIAZIONE DOMICILIO FISCALE




efficacia a partire dal 60° giorno successivo
la variazione

Esempio:

Contribuente residente al 1° gennaio 2007 nel Comune X




in data 30 maggio 2007 trasferisce il proprio domicilio nel
Comune Y




l'addizionale comunale per l'anno 2007 è comunque dovuta al
Comune X

Esempio:

Contribuente residente al 1° gennaio 2007 nel Comune X



in data 5 novembre 2007 trasferisce il proprio domicilio nel
Comune Y




L'efficacia della variazione decorre dal 4 gennaio 2008. Pertanto il contribuente verserà l'addizionale comunale relativa sia all'anno 2007 sia all'anno 2008, al Comune X

L'addizionale comunale è dovuta se per lo stesso anno risulta da versare Irpef al netto delle detrazioni riconosciute

ADDIZIONALE COMUNALE MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento è effettuato



ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO


L'acconto, stabilito nella misura del 30%, è calcolato applicando al reddito imponibile del contribuente dell'anno precedente

le aliquote dell'anno
in corso
se deliberate dal Comune e pubblicate
sul sito internet www.finanze.it
entro il 15 febbraio dell'anno stesso


le aliquote vigenti
nell'anno precedente se le nuove
aliquote sono deliberate e pubblicate
sul sito internet www.finanze.it
oltre il 15 febbraio dell'anno
di riferimento

ACCONTO - MODALITA' DI PRELIEVO

I sostituti d'imposta devono prelevare l'acconto



in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo e non oltre il mese di novembre




l'acconto dovuto deve essere riportato nel modello CUD

SALDO – MODALITA' DI PRELIEVO

Il saldo dell'addizionale comunale è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio


l'importo dovuto è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre



CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO


L'addizionale comunale residua è trattenuta in un'unica soluzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro

CODICE TRIBUTO




versamento acconto addizionale comunale:

3860 – “addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – acconto”



versamento saldo addizionale comunale:

3816 – “addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo”



codici territoriali Comuni:


“tabella T1 – codici degli enti locali” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

ADDIZIONALE REGIONALE

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota deliberata dalla Regione di competenza al reddito complessivo del contribuente ai fini irpef al netto degli oneri deducibili riconosciuti

DOMICILIO FISCALE

L'addizionale regionale deve essere versata
alla Regione in cui il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del




31 dicembre dell'anno di riferimento

L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno risulta Irpef da versare al netto delle detrazioni riconosciute

MODALITA' DI PRELIEVO E VERSAMENTO

I sostituti d'imposta devono trattenere e versare
l'addizionale regionale



in un numero massimo di undici rate

a partire dal periodo di paga successivo
a quello in cui sono state effettuate le operazioni
di conguaglio e non oltre quello relativamente al
quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre

